



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 39 del 3 Ottobre 2017

## **1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 2 ottobre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

### **Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Giampiero	TORALDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

### **RECLAMO n.2 della Società A.S.D. ATLETICO MAIDA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.35 del 21.9.2017(squalifica del calciatore ROMAGNUOLO Davide per CINQUE gare).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;

considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore Romagnuolo Davide che va inquadrato in un atto di protesta di modesta violenza.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a carico del calciatore ROMAGNUOLO Davide a TRE (3) giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

**RECLAMO n.3 del Sig.FIORIELLO GIUSEPPE (tesserato della Società Juvenilia Roseto C.S.)  
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato  
Ufficiale n.35 del 21.9.2017(squalifica fino al 29/10/2017).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
ritenuto che dal rapporto arbitrale, mentre si evince con chiarezza il comportamento offensivo di Fioriello Giuseppe nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, non è altrettanto definito il tentativo di violenza, posto che non sono sufficientemente descritti gli atti idonei mirati ad offendere e non concretatis per atti indipendenti dalla volontà dell'agente.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica a carico dell'allenatore FIORIELLO Giuseppe fino al 10 OTTOBRE 2017 e dispone restituirsi la tassa.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi